

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO



Informativa sulla Banca, sui servizi prestati e sui sistemi di indennizzo e garanzia

Denominazione e sede

Denominazione: Ersel Banca Privata S.p.A. (di seguito anche "Banca")
Sede legale: Torino, Piazza Solferino 11
Capitale sociale: Euro 50.000.000 i.v. Albo delle Banche: N° 5573 Codice
ABI: 03258
Sito Internet: www.ersel.it
Indirizzo e-mail: info@ersel.it
Numero di telefono: +39.011.55.20.111

Autorizzazione e autorità di Vigilanza

Ersel Banca Privata S.p.A. è stata autorizzata con Provvedimento della Banca d'Italia del 16/10/2003 alla prestazione dei servizi di investimento di seguito indicati, disciplinati dal D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "TUF"), a far data dal 3/11/2003, in particolare:

- a. negoziazione per conto proprio;
- b. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d. gestione di portafogli;
- e. ricezione e trasmissione di ordini;
- f. consulenza in materia di investimenti (a far data dal 1/11/07 per gli effetti dell'art. 19 del D.lgs. 17/09/07 n. 164).

Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori, come definiti nel TUF.

La Banca è soggetta alla vigilanza delle seguenti Autorità:

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 Roma
Tel: +39.06.47.921
www.bancaditalia.it

Consob
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
Tel: +39.06.84.771
www.consob.it

Lingua e modalità di comunicazione tra Cliente e Banca

Il "Contratto Unico per la prestazione dei servizi di investimento e accessori" è redatto in lingua italiana, che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca. La lingua ufficiale utilizzata sia nei rapporti Banca/Cliente che nella redazione della documentazione è l'italiano. I Clienti, tuttavia, possono chiedere di ottenere documentazione in inglese. La Banca si riserva la facoltà di accettare, ove possibile, la richiesta della clientela.

Per ogni esigenza i Clienti possono mettersi in contatto con la Banca attraverso il numero 011/55.20.111 o scrivendo alla sede legale all'indirizzo sopra riportato. Gli ordini sono trasmessi per iscritto o via fax alla Banca direttamente, ovvero per il tramite delle proprie filiali o dei propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Gli ordini possono essere impartiti anche telefonicamente esclusivamente alla Banca o alle proprie filiali, ai recapiti telefonici comunicati al cliente che ne faccia richiesta. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, tali ordini sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente e la Banca conserva le registrazioni per 5 anni.

Rendiconto dell'attività svolta

La Banca invia al Cliente il rendiconto dell'attività svolta in relazione ai servizi di investimento disciplinati nel Contratto, il cui contenuto e frequenza sono disciplinati, in conformità all'art. 60 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 in materia di Intermediari, dall'art. 45 del Contratto stesso.

Procedure di reclamo e risoluzione alternativa delle controversie

Per qualsiasi contestazione relativa o derivante dalla prestazione di uno o più servizi regolati da questo Contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca. Il reclamo può essere proposto alla Banca: (i) in forma scritta (posta ordinaria o raccomandata), alla Funzione Legale – Piazza Solferino n. 11 – 10121 Torino; (ii) via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica ufficiolegale@ersel.it; o (iii) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ersel.pec@pec.ersel.it.

La Banca deve rispondere al Cliente entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo quando esso è relativo a servizi bancari e finanziari ed attività di investimento. Il termine è ridotto a 45 giorni per le attività di intermediazione assicurativa ed a 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution). Questi ultimi sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente.

A decorrere dal 20 marzo 2011, nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria la Banca e/o il Cliente hanno l'obbligo di esperire preventivamente, quale condizione di procedibilità della domanda, uno dei procedimenti di mediazione/conciliazione previsti dall'Art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ovvero:

1. il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dallo stesso D. Lgs. 28/2010, proponendo istanza agli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia (tra cui il Conciliatore Bancario Finanziario);
2. in materia di investimenti, il procedimento di conciliazione previsto dal D. Lgs. 179/2007, presentando istanza all' Arbitro per le Controversie Finanziarie;
3. il procedimento istituito in attuazione dell'Art. 128-bis del T.U.B. di cui al D. Lgs. 385/1993, proponendo istanza all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca, o non abbia ricevuto riscontro nei termini riportati al precedente punto 2, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi, ove ne ricorrano i presupposti, al:

i. nel caso di controversie relative alla prestazione di servizi bancari e finanziari

A. Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente ed imparziale che decide in pochi mesi sulle contestazioni proposte dal Cliente. All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere devolute controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari quali, ad esempio, i conti correnti, i mutui ed i prestiti personali. Per le controversie aventi ad oggetto una somma di denaro, è possibile ricorrere all'Arbitro solo quando l'importo richiesto non sia superiore a centomila euro. Non rientrano, invece, nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento regolati dalle Sezioni II e III di questo Contratto.

Le decisioni dell'Arbitro non sono vincolanti. Se il Cliente non è soddisfatto della decisione dell'Arbitro, può in qualsiasi momento rivolgersi al giudice. Per ricorrere all'Arbitro è necessario che (i) non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca e (ii) la controversia non sia stata sottoposta al giudice, rimessa a decisione arbitrale e non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conciliazione, salvo il caso in cui queste ultime siano fallite. In quest'ultimo caso, il ricorso all'Arbitro può essere proposto entro sei mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia scaduto il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alla Banca o rivolgersi ad una filiale della Banca d'Italia;

B. Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. È una associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, mettendo a disposizione diversi tipi di servizi con l'obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere al giudice. I servizi offerti sono: 1) Conciliazione; 2) Ombudsman - Giuri bancario [competente - come vedremo - per le controversie relative alla prestazione di servizi di investimento di cui al successivo punto ii), cui si rinvia]; 3) Arbitrato. La conciliazione deve concludersi entro termini prestabiliti - 60 giorni lavorativi dalla prima riunione - ed indicati nel regolamento. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti. Se l'accordo non viene raggiunto è sempre possibile ricorrere al giudice. Il servizio di conciliazione può essere richiesto, con le modalità previste per lo stesso, presentando un'apposita istanza al Conciliatore Bancario Finanziario, tramite il modulo scaricabile anche dal sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario, dove è altresì consultabile il regolamento di conciliazione (www.conciliatorebancario.it), Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, oppure inviando un fax al numero 06 67482250, o una e-mail a: associazione@conciliatorebancario.it. Per ogni informazione relativa al servizio di conciliazione il Cliente può rivolgersi alla Banca o al Conciliatore Bancario Finanziario stesso;

ii. nel caso di controversie relative alla prestazione di servizi di investimento

A. Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), è uno strumento di risoluzione delle controversie istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed attivo a partire dal 9 gennaio 2017; esso si articola in un unico Collegio con sede a Roma e le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente a maggioranza dei voti. L'operatività dell'Arbitro è inerente alle controversie sorte tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio.

All'ACF è possibile fare ricorso per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro; sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra esposti e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'adesione è senza costi e senza obbligo di assistenza legale e le decisioni saranno prese da parte dell'ACF entro sei mesi.

Il ricorso - La Banca valuterà i reclami ricevuti dalla clientela anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro. In caso di mancato accoglimento, anche parziale, il cliente ha la possibilità di ricorrere all'ACF il quale offre la possibilità di presentare il ricorso online.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero tramite un procuratore e può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso:

a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'investitore e risulta essere sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione.

Il materiale informativo in merito all'ACF è reperibile al sito www.acf.consob.it

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria; tuttavia la presentazione del ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

Sistemi di indennizzo e garanzia

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (attualmente euro 100.000,00). I depositi tutelati sono le somme in conto corrente, i certificati di deposito nominativi, gli assegni circolari e titoli assimilabili. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca, a richiesta del Fondo.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di



investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

Il D.lgs. 179 dell'8 ottobre 2007 ha disposto l'istituzione del Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori di cui all'art. 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF.

Ai sensi delle disposizioni vigenti:

- la gestione del Fondo è attribuita alla Consob;
- possono accedere al Fondo gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF;
- il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile;
- la Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa cui al punto precedente; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'art. 1, decimo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari; il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF.

Informazioni aggiuntive sul Servizio di Gestione di Portafogli

Nella prestazione del Servizio di Gestione di Portafogli, la Banca valuta gli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente secondo il metodo e la frequenza indicati all'art. 37 del Contratto.

Le caratteristiche della gestione - ivi incluse le tipologie degli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e le tipologie di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, nonché gli eventuali limiti - la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente, gli obiettivi di gestione e il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità sono indicati in dettaglio agli artt. da 31 a 34 del Contratto e in Allegato 15 del Contratto.

La modalità di disposizione da parte del Cliente, nonché le modalità di esecuzione da parte della Banca, di eventuali istruzioni specifiche e/o specifiche restrizioni alla discrezionalità del gestore sono disciplinate all'art. 35 del Contratto.

La Banca, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Contratto, nell'ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori e nel rispetto della normativa vigente, può conferire, con apposito contratto scritto, a terzi autorizzati alla gestione di portafogli, deleghe gestionali anche inerenti l'intero portafoglio, a condizione che ciò sia espressamente previsto all'interno dell'Allegato n. 15 della linea/combinazione di linee di gestione prescelta. In caso di deleghe parziali, l'Allegato indica gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata. La delega può essere conferita dalla Banca anche successivamente alla stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 1717 c.c., previa comunicazione scritta al Cliente dei dettagli e dell'ampiezza della delega ed espressa autorizzazione del Cliente. È fatto salvo il suo diritto di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 47 del Contratto. Il mancato esercizio del diritto di recesso equivale ad accettazione della delega anche ai sensi dell'art. 1717 c.c.



Informativa sulle modalità di detenzione, tutela e salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

Misure a tutela degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela

La liquidità e gli strumenti finanziari del Cliente sono depositati presso la Banca:

- in un Conto Corrente, disciplinato dalle norme di cui alla sezione I del Contratto;
- in apposito conto intestato al Cliente - "Conto Deposito Titoli", disciplinato dall'art. 26 del Contratto - acceso presso la Banca a nome del Cliente ad esclusivo servizio delle attività e dei servizi di cui alla sez. II del Contratto (ovvero dei servizi di Consulenza in materia di investimenti, Collocamento, Ricezione e Trasmissione di ordini, Esecuzione di Ordini, Negoziazione in conto proprio);
- in appositi conti intestati al Cliente - denominati rispettivamente "Conto di Gestione" e "Conto Titoli di Gestione" - ad esclusivo servizio dell'attività di gestione.

Le somme inizialmente versate e gli strumenti finanziari depositati nei predetti Conti, così come quelli che il Cliente conferisca successivamente, saranno utilizzati dalla Banca per l'espletamento degli incarichi ricevuti.

Con riguardo alla liquidità depositata nei suddetti Conti trova applicazione la norma sui depositi bancari di cui all'art. 1834 c.c.: la liquidità, in qualsiasi divisa di denominazione sia depositata, diviene di proprietà della Banca, con l'obbligo in capo a quest'ultima di restituirla al Cliente a richiesta dello stesso.

Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.

La Banca è responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari e dei fondi depositati presso di essa. La Banca, in rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare i diritti dei Clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative:

- a. conserva le registrazioni e mantiene i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri Clienti e dalle attività di pertinenza della Banca stessa;
- b. conserva le registrazioni e mantiene i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza e in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei Clienti;
- c. effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- d. adotta le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari della clientela sub-depositati presso terzi siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti ai sub-depositari, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- e. introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

Diritti di garanzia vantati dalla Banca

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso terzi

La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, inclusi, per gli strumenti finanziari dematerializzati, le società di gestione centralizzata degli stessi, e presso gli altri depositari abilitati. Resta comunque inteso che, anche in caso di sub-deposito, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari detenuti ai sensi e per gli effetti del Contratto. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, distinti da quelli della banca accesi presso lo stesso sub-depositario. Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari e la loro nazionalità.

Il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli in via ordinaria è la banca BNP. La Banca rende noto l'eventuale modifica del sub-depositario al Cliente nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso. In caso di sub-deposito, la Banca adotta le seguenti ulteriori misure organizzative:

- a. seleziona con la massima cura i sub-depositari, sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero le prassi, esistenti nei mercati in cui gli stessi operano;
- b. sottopone periodicamente a verifica tale designazione, al fine di verificare efficienza e affidabilità del servizio reso dai sub-depositari selezionati.

Inoltre, la Banca non sub-deposerà gli strumenti finanziari detenuti per conto della clientela presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto;
- b. gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale e quest'ultimo richiede alla Banca per iscritto di sub-depositarli presso un determinato soggetto.

La Banca è autorizzata dal Cliente - anche ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 30 ottobre 2007 - a ricorrere al sub-deposito degli strumenti finanziari del Cliente in un "Conto Omnibus" aperto presso terzi soggetti e intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano sub-depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri Clienti, fermo restando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione gli strumenti finanziari di pertinenza del singolo cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. La Banca tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo la Banca al sub-deposito degli strumenti finanziari nel "Conto Omnibus", corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.

Utilizzo degli strumenti finanziari della clientela da parte della Banca

Il Cliente autorizza la Banca ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 58/1998, ad utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca e di pertinenza del Cliente, compresi quelli dematerializzati, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine, riporto che saranno di volta in volta stipulati con il Cliente. I contratti dovranno tra le altre cose specificare le caratteristiche delle operazioni, le garanzie fornite dalla Banca, le responsabilità delle parti coinvolte nell'operazione e la relativa remunerazione. La Banca invierà al Cliente informativa sulle singole operazioni concluse e la relativa remunerazione nell'ambito della rendicontazione periodica di cui all'art. 45 del Contratto. La Banca manterrà idonee registrazioni relative al nominativo dei clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite eventualmente verificatesi.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in un "Conto Omnibus", l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio della Banca o di terzi è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a. all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel "Conto Omnibus";
- b. all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in Conti Omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo, da stipulare per iscritto, con il Cliente che ha conferito il consenso.

Inoltre, in caso di utilizzo degli strumenti finanziari depositati presso terzi in un "Conto Omnibus", la Banca manterrà idonee registrazioni relative al nominativo dei clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite eventualmente verificatesi. Le evidenze saranno aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.



Informativa sulla Classificazione del Cliente

Come richiesto dalla normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2014/65 e Regolamento 600/2014 (rispettivamente "Mifid II" e "Mifir" che sostituiscono la Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva "MiFID"), Ersel Banca Privata S.p.A. (di seguito la "Banca") ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste dalla nuova normativa.

Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell'investitore.

Le categorie all'interno delle quali possono essere classificati i Clienti sono le seguenti:

- **Cliente al dettaglio:** sono definiti dalla normativa come tutti i clienti che non sono classificati come clienti professionali o come controparti qualificate. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire in sede precontrattuale, l'effettuazione puntuale delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta, dunque, l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di servizi e attività di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori.
- **Cliente professionale:** sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che assumono.

I clienti professionali si distinguono in:

- (i) i clienti "professionali di diritto" quali:
 - a. banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio;
 - b. imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: i) totale di bilancio 20.000.000 euro; ii) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro).
- (ii) I clienti professionali su richiesta (clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti.

La classificazione nell'ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID, ha come conseguenza la disapplicazione o l'applicazione attenuata di talune regole di condotta, tra l'altro, in materia di informativa precontrattuale, rendicontazione, conflitti d'interesse e in materia di adeguatezza e appropriatezza.

- **Controparte qualificata:** si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. Tale classificazione – riservata a specifiche tipologie di clienti professionali e comporta la disapplicazione delle norme discendenti dagli articoli 19, 21 e 22.1 della Direttiva MiFID, relativamente ai servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini.

In base a quanto precede, tenendo conto delle informazioni a nostra disposizione, Le comunichiamo che la categoria che Le è stata assegnata è quella di:

.....

Tale categoria definisce il grado di protezione a Lei spettante in base alle normative di settore e alle politiche aziendali della Banca.

Le segnaliamo che la normativa vigente prevede la possibilità per il cliente che sia stato classificato come cliente al dettaglio di chiedere, per iscritto, alla Banca di essere trattato come cliente professionale in generale ovvero in relazione ad un particolare servizio/operazione o tipo di servizio/operazione.

A tal proposito, Le segnaliamo che trattandosi di una richiesta che, qualora accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al dettaglio – l'accoglimento della stessa è soggetto alle condizioni e alle regole dettate dalla normativa e dalle procedure interne della Banca. È inoltre onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione.

La Banca si riserva in ogni caso la possibilità di non accogliere la richiesta o di accoglierla solo per determinati tipologie di prodotti o servizi nonché di revocare la classificazione di Cliente Professionale su richiesta qualora ritenga non più soddisfatti i relativi presupposti e requisiti anche in base alle sole proprie normative interne.

Se è Sua intenzione richiedere di essere trattato in qualità di Cliente professionale La preghiamo di voler inviare comunicazione scritta alla Banca.

Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (documento di sintesi)

1. *Introduzione*

Ai sensi della vigente normativa europea e delle relative norme di recepimento in Italia, con la presente si intende informarLa sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata da Ersel Banca Privata S.p.A. (di seguito anche "Banca").

Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie in vigore, la Banca adotta, nell'ambito dei servizi di investimento di esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti e di gestione di portafogli, tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti o potenziali clienti.

La Banca individua, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca persegue il miglior risultato per il cliente sia per la clientela al dettaglio sia per la clientela professionale. La disciplina non si applica invece alle controparti qualificate nella prestazione dei servizi di esecuzione e ricezione/trasmissione degli ordini, ad eccezione del caso in cui le controparti qualificate richiedano, per sé stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore, in via generale o per singola transazione.

2. *Consenso preventivo*

La Banca deve ottenere il consenso preliminare da parte dei clienti sulla strategia di esecuzione degli ordini prima di poter procedere alla prestazione dei servizi di investimento ivi previsti. Nel caso in cui il cliente non fornisca il consenso in maniera esplicita, la Banca può ritenere che lo stesso venga prestato implicitamente ed in maniera tacita dal cliente qualora quest'ultimo impartisca un ordine alla Banca dopo la consegna del presente documento.

La Banca deve ottenere il consenso preliminare esplicito da parte dei clienti, in via generale o in relazione alle singole operazioni, per le operazioni compiute fuori da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione.

3. *Execution Policy*

3.1 *Fattori e criteri di esecuzione*

Nell'esecuzione e nella trasmissione di un ordine la Banca, al fine di garantire la Best Execution, ha definito la seguente gerarchia di fattori:

- prezzo;
- costi;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione;
- altri fattori rilevanti ai fini della best execution.

Nell'esecuzione di un ordine la Banca, al fine di garantire la Best Execution, definisce il miglior risultato per il cliente in termini di corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione (comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine).

Nel caso di clienti al dettaglio, fattori di esecuzione diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale. Nel determinare l'importanza relativa dei fattori rilevanti per l'esecuzione, la Banca si atterrà ai seguenti criteri:

- Caratteristiche del cliente e della sua classificazione;
- Caratteristiche dell'ordine del cliente;
- Caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, e
- Caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3.2 *Politica di esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (Execution Policy)*

La Banca è connessa al Sistema Multilaterale di Negoziazione di Bloomberg.

Le modalità di esecuzione sono differenziate sulla base della tipologia di strumento finanziario ed ulteriormente diversificate tenendo conto della soglia di rilevanza di ciascuna operazione.

Strumenti finanziari	Sede di esecuzione
Strumenti Obbligazionari	<p>L'operatività prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli ordini di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, di eseguire automaticamente gli ordini sul Sistema Multilaterale di Negoziazione di Bloomberg attraverso l'utilizzo del Bloomberg Rule Builder (RBLD); per gli ordini di importo superiore alla soglia di 100.000 euro, di inviare manualmente la richiesta di prezzo (Request for Quote) ai market maker attraverso il Sistema Multilaterale di Negoziazione di Bloomberg. <p>In caso di indisponibilità della piattaforma di Bloomberg, o nel caso in cui sulla stessa non si formino prezzi significativi ovvero in altri casi eccezionali e documentati da parte dell'Ufficio Negoziazione, gli ordini verranno trasmessi ai Broker Equita SIM o Intesa. Tale modalità operativa potrà riguardare anche ordini specifici del cliente aventi limitazione di prezzo.</p> <p>Inoltre, con specifico riferimento agli strumenti finanziari il cui principale mercato di quotazione è il mercato regolamentato domestico (MOT, EuroMOT, TLX, EuroTLX), gli ordini sono trasmessi al Broker Equita SIM in quanto si ritiene che la piattaforma Bloomberg non garantisca il miglior risultato possibile per il cliente.</p>
ETF/ETC/ETN	<p>L'operatività prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli ordini di importo inferiore alla soglia di 25.000 euro, di eseguire automaticamente gli ordini sul Sistema Multilaterale di Negoziazione di Bloomberg attraverso l'utilizzo del Bloomberg Rule Builder (RBLD); per gli ordini di importo superiore alla soglia di 25.000 euro, di inviare manualmente la richiesta di prezzo (Request for Quote) ai market maker attraverso il Sistema Multilaterale di Negoziazione di Bloomberg. <p>In caso di indisponibilità della piattaforma di Bloomberg, o nel caso in cui sulla stessa non si formino prezzi significativi ovvero in altri casi eccezionali e documentati da parte dell'Ufficio Negoziazione, gli ordini verranno trasmessi ai Broker UBS. Tale modalità operativa potrà riguardare anche ordini specifici del cliente aventi limitazione di prezzo.</p>
Cambi a pronti/ Cambi a termine	<p>La Banca si avvale del proprio servizio di negoziazione in conto proprio operando, quindi, in contropartita diretta con il cliente.</p>

4. *Esecuzione al di fuori dei mercati regolamentati*

Fermo restando che le sedi di negoziazione rappresentano la scelta principale per gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, è possibile che – in particolari contesti – il miglior risultato per il cliente possa essere raggiunto eseguendo in tutto o in parte l'ordine al di fuori dei mercati regolamentati.

Ai fini dell'esecuzione al di fuori dei mercati regolamentari, la Banca potrà dare esecuzione all'ordine soltanto ove il cliente abbia acconsentito a tale modalità di esecuzione, in via generale o relativamente allo specifico ordine.

5. *Politica di trasmissione degli ordini alle migliori condizioni possibili (Transmission Policy)*

Qualora la Banca non esegua direttamente gli ordini secondo quanto previsto al paragrafo precedente, la stessa può agire in qualità di raccogliitore e trasmettitore di ordini a intermediari negoziatori ("Negoziatori").

I Negoziatori sono selezionati in modo da ottenere il miglior risultato possibile in modo consistente e continuativo. In particolare, la selezione dei Negoziatori di cui la Banca si avvale è condotta individuando, tra i primari operatori sul mercato rilevante, quelli con una Execution Policy coerente con quella della Banca. Viene pertanto verificato che i fattori prezzo e costi siano ai primi posti in termini di importanza.

In caso di particolari tipologie di ordini, caratterizzate ad esempio da volumi rilevanti/modesti, ovvero aventi ad oggetto strumenti finanziari illiquidi e/o quotati su specifici mercati, la Banca può tuttavia avvalersi di controparti specializzate diverse da quelle di seguito indicate, per garantire in modo duraturo il perseguimento del miglior risultato per il cliente, fermo restando l'obbligo di procedere in tali casi all'aggiornamento della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

5.1 Negoziatori

Strumenti finanziari	Negoziatori
Azioni italiane ed estere	<p>La Banca ha selezionato quale unico intermediario negoziatore UBS, ritenuto idoneo a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente sia in termini di corrispettivo totale che in termini di velocità, maggior probabilità di esecuzione degli ordini e di regolamento.</p> <p>In caso di temporanei malfunzionamenti dei sistemi operativi di UBS che rendano impossibile la trasmissione dell'ordine e/o in caso di mercati non raggiunti dal Broker (quali ad esempio TAH e alcuni mercati esteri), la Banca, in alternativa, potrà trasmettere gli ordini a Equita SIM, in caso di azioni italiane, o Mediobanca, in caso di azioni estere, individuati quali Broker di Backup.</p>
Covered Warrant e Certificati (compreso segmento AIM e Euronext Growth)	<p>La Banca ha selezionato quale unico intermediario negoziatore Equita SIM, ritenuto idoneo a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente sia in termini di corrispettivo totale che in termini di velocità, maggior probabilità di esecuzione degli ordini e di regolamento.</p> <p>In caso di temporanei malfunzionamenti dei sistemi operativi di Equita SIM che rendano impossibile la trasmissione dell'ordine, la Banca, in alternativa, potrà trasmettere gli ordini a Intesa, individuato quale Broker di Backup.</p>
Derivati quotati (Italia, estero)	<p>La Banca ha selezionato quale unico intermediario negoziatore UBS, ritenuto idoneo a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente sia in termini di corrispettivo totale che in termini di velocità, maggior probabilità di esecuzione degli ordini e di regolamento.</p> <p>In caso di temporanei malfunzionamenti dei sistemi operativi di UBS che rendano impossibile la trasmissione dell'ordine e/o in caso di mercati non raggiunti dal Broker, la Banca, in alternativa, potrà trasmettere gli ordini a Equita, individuato quale Broker di Backup.</p>
Pronti contro termine	La Banca trasmette l'ordine, per la sua esecuzione, a intermediari negozianti selezionati nell'ambito delle controparti autorizzate (si veda la procedura di selezione delle controparti).

6. Istruzioni specifiche del cliente

Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine direttamente, o lo trasmette ad un intermediario incaricato della negoziazione, attenendosi alle indicazioni ricevute, anche in deroga alle misure previste dalla propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e dei principi di cui al presente documento.

Se le istruzioni specifiche si riferiscono solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini agli aspetti dell'ordine non coperti dalle istruzioni specifiche al fine di conseguire la best execution.

Il conferimento di istruzioni specifiche su un particolare ordine può comportare l'impossibilità per la Banca di seguire tutte le misure poste in essere nella propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini per ottenere la best execution sugli elementi dell'ordine coperti da istruzioni specifiche.

Nel caso in cui la Banca riceva un ordine con limite di prezzo avente ad oggetto azioni quotate su un mercato regolamentato e tale ordine non sia immediatamente eseguibile alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca rende pubblici tali ordini salvo ricezione da parte del cliente di diversa indicazione per iscritto.

7. Eccezioni alla Best Execution

La Banca non sarà tenuta a fornire la best execution per le seguenti operazioni:

- le specifiche istruzioni del Cliente (le regole si disapplicano limitatamente ai criteri indicati dal cliente);
- operazioni nelle quali il Cliente indica una specifica sede di esecuzione.

8. Monitoraggio della Strategia

La Banca ha adottato misure organizzative finalizzate a verificare l'efficacia della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

In particolare, la Banca verifica periodicamente la qualità dell'esecuzione offerta dalle controparti selezionate per l'esecuzione degli ordini. Ne consegue il riesame periodico delle controparti autorizzate all'esecuzione delle operazioni.

9. Revisione della Strategia

La Banca rivede la propria politica, nonché l'elenco complessivo delle controparti negoziatrici utilizzate, con cadenza annuale, ovvero con cadenza inferiore qualora si verificano circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i propri clienti. Una revisione straordinaria della Policy è in ogni caso prevista se si decide di:

- (i) includere nuovi o diversi intermediari negozianti; (ii) assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di best execution, e (iii) modificare altri aspetti della Policy.

Ogni eventuale modifica rilevante alla Policy in oggetto è comunicata al cliente nell'ambito del primo rendiconto utile e/o pubblicando la Strategia aggiornata sul proprio sito internet www.ersel.it.

Politica adottata dalla Banca in materia di conflitti di interessi (documento di sintesi)

1. Definizione di conflitto di interesse

Un conflitto di interesse consiste, in via generale, in una situazione di potenziale divergenza, che si manifesti nello svolgimento di un servizio di investimento o accessorio, tra gli interessi dell'intermediario e quelli di un suo cliente, o tra gli interessi di diversi clienti dell'intermediario.

Possibili situazioni di conflitto di interesse possono verificarsi quando la Banca:

- a) ottiene un profitto o evita una perdita a danno del Cliente nell'ambito di una attività svolta o servizio prestato;
- b) ha un interesse distinto e potenzialmente contrastante con quello del Cliente cui presta il servizio;
- c) discrimina un Cliente a favore di un altro o di un gruppo di altri, ad esempio ricevendo incentivi da uno a discapito dell'altro;
- d) svolge la stessa attività del Cliente;
- e) riceve da un terzo soggetto un incentivo di qualsiasi altra natura rispetto alle commissioni percepite dal Cliente nella prestazione del servizio.

Le predette fattispecie si applicano anche alle società del Gruppo ed alle persone rilevanti così come definite dalla normativa.

2. Individuazione delle principali tipologie di conflitto di interesse

La Banca, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione sopra indicata ha provveduto ad identificare i servizi di investimento e accessori prestati e a valutare se la prestazione, anche congiunta, degli stessi sia suscettibile di entrare in conflitto con gli interessi del cliente.

La Banca, dunque, ha rilevato i seguenti principali conflitti di interesse:

- il collocamento da parte della Banca di quote di OICR istituiti da società del Gruppo;
- la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini su quote di OICR collocati da società del Gruppo;
- la prestazione del servizio di consulenza qualora esso abbia ad oggetto:
 - quote di OICR istituiti o collocati da società del Gruppo;
 - strumenti per i quali la Banca riceve retrocessione di commissioni ovvero strumenti emessi da società partecipate/partecipanti/collegate alla Banca in via diretta o indiretta;
- l'esecuzione di ordini per conto dei clienti e la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, nell'ambito del servizio di gestione di portafogli;
- l'inserimento di quote di OICR istituiti o collocati da società del Gruppo nei portafogli gestiti per conto terzi;
- la percezione, per il servizio di gestione di portafogli, in presenza di una percentuale minima di investimenti in fondi del Gruppo, di commissioni di gestione in misura ridotta sulla quota parte dei patrimoni gestiti investita in prodotti di Gruppo (in caso di istituzione di linee c.d. "Chiuse"; per maggiori dettagli, vedere la Procedura di selezione degli OICR del Gruppo);
- parte della remunerazione variabile di alcuni Consulenti Finanziari potrebbe essere legata percentualmente al volume delle commissioni che la Banca, o altre società del Gruppo, percepiscono dai clienti per la prestazione dei servizi di investimento.

3. Misure di gestione dei conflitti di interesse

Al fine di gestire i conflitti di interessi la Banca adotta una serie di procedure e misure organizzative volte a:

- controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa in qualche modo ledere gli interessi di uno o più clienti;
- gestire correttamente le informazioni privilegiate relative alla Banca e/o alle società quotate clienti della Banca;
- disciplinare i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza.

Di seguito sono sintetizzate le misure adottate dalla Banca:

- **Codice interno di comportamento**
Sono stati elaborati una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali l'imparzialità, il rispetto del segreto professionale e la priorità assoluta degli interessi del cliente mediante l'adozione di un codice interno di comportamento.
Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto dal suddetto codice, la Banca ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi, applicativi, esplicativi, formativi, di aggiornamento, di informazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori nonché previsto periodiche attività di verifica allo scopo di monitorare il grado di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori delle disposizioni contenute nel codice.
- **Politica di remunerazione e incentivazione dei Consulenti Finanziari**
La policy definisce il sistema di remunerazione e di incentivazione in coerenza con le strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti e tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento ai clienti.
- **Policy in materia di incentivi**
La policy individua le attività e le regole adottate dalla Banca al fine di delineare ed attivare un processo di individuazione, analisi e gestione degli incentivi, in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente.
- **Funzioni permanenti di controllo**
La Banca, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura la Funzione Compliance. Tale Funzione ha, tra gli altri, il compito di contribuire a preservare la Banca ed il Gruppo dal rischio di non conformità del proprio assetto organizzativo interno alle norme vigenti, tra cui quelle poste a tutela della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse sorti sia tra le diverse attività svolte dalla Banca e dal Gruppo sia con riferimento ai dipendenti ed agli esponenti aziendali.
- **Separatezza ed indipendenza funzionale**



Le misure di prevenzione di situazioni “strutturali” di conflitto di interesse comprendono disposizioni permanenti volte ad assicurare la necessaria separatezza organizzativa, operativa e gerarchica delle attività.

- **Barriere informative**
Consistono nei cosiddetti “Chinese Walls”, ossia soluzioni organizzative in grado di stabilire una segregazione per comparti delle attività con l’obiettivo di impedire la circolazione delle informazioni confidenziali o privilegiate tra i dipendenti o collaboratori.
 - **Watch List**
Sono liste di controllo indicanti gli emittenti strumenti finanziari in cui amministratori e consulenti della Banca ricoprono incarichi rilevanti, utilizzate per monitorare l’operatività della Banca o di altre società del Gruppo nonché dei dipendenti, collaboratori ed amministratori i quali, nello svolgimento delle proprie funzioni, potrebbero acquisire informazioni confidenziali relative agli strumenti finanziari di cui sopra ed ai rispettivi emittenti.
 - **Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste**
La Banca si è dotata di un modello di valutazione di adeguatezza che si prefigge, tra gli obiettivi, di contribuire a contenere gli effetti di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i clienti in conseguenza di conflitti di interesse, determinando, tra il resto, parametri e criteri oggettivi al fine di evitare, ad esempio, comportamenti differenti nella classificazione dei prodotti aventi caratteristiche equivalenti.
Sono, peraltro, previsti moduli formativi dedicati alla valutazione di adeguatezza affinché i Consulenti Finanziari possiedano un adeguato livello di conoscenza e competenze anche con riferimento agli strumenti finanziari offerti dall’intermediario.
 - **Strategie di Best Execution**
La Banca ha adottato misure organizzative volte a garantire l’esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Così come previsto dalla “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”, la struttura di gestione di patrimoni si avvale della separata struttura di ricezione/trasmissione/esecuzione di ordini.
 - **Processo di investimento**
Relativamente alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca ha istituito un formalizzato processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell’asset allocation e delle decisioni di investimento. Tale processo di investimento consente di garantire una selezione indipendente degli investimenti per i portafogli gestiti.
 - **Divieto di percezione di retrocessioni da OICR nel servizio di gestione di portafogli**
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, la Banca si impegna a non percepire retrocessioni di commissioni dalle relative Management Company a fronte del solo investimento del patrimonio conferito in gestione dalla clientela in OICR “target”. Ove ciò non fosse possibile, la Banca si impegna a riconoscere ai clienti quanto retrocesso dalla Management Company.
 - **Procedura di selezione degli OICR collegati**
La policy individua nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti le condizioni ed i limiti relativi all’utilizzo degli OICR promossi o gestiti dalle SGR del gruppo Ersel.
 - **Regole di definizione e di monitoraggio del peso delle disponibilità liquide delle gestioni patrimoniali**
Il Comitato di Investimento non può in via ordinaria definire un asset allocation dei Portafogli modello con un’incidenza superiore al 5% in giacenze liquide. Solo in situazioni di mercato eccezionali e al solo scopo di tutelare il patrimonio della clientela - motivando la decisione nel relativo Verbale – il Comitato può attribuire a tale componente un peso maggiore per un arco temporale definito.
4. **Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure**
Qualora le misure di gestione adottate risultino inidonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà chiaramente il cliente della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse in modo tale da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.
5. **Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse**
La presente politica sarà oggetto di revisione con frequenza annuale e comunque in occasione del verificarsi di ogni rilevante evoluzione della struttura della Banca, dei suoi servizi o dei servizi delle società del Gruppo.
Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente politica sarà debitamente comunicata al cliente nell’ambito del primo rendiconto utile e in ogni caso sarà a disposizione della clientela, nella versione aggiornata, nel sito internet www.ersel.it.

Informativa sugli strumenti finanziari

Questo documento descrive i rischi connessi all'investimento nelle categorie di strumenti e prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento offerti dalla Banca. Ulteriori informazioni su natura e rischi del singolo specifico strumento o prodotto finanziario saranno fornite al Cliente per consentirgli di adottare decisioni di investimento informate.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

A. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1. La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1. Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a. acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b. acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2. Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3. Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, e in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4. Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e



rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1. Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro e i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2. Commissioni e altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese e altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

4.3. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.

Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4. Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5. Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6. Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita dell'investitore (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

4.7. Prodotti complessi

L'investimento in prodotti che presentano livelli di complessità molto elevati espone l'investitore a maggiori difficoltà di

comprensione degli investimenti proposti e può, dunque, pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento.

Per "prodotti e strumenti finanziari che presentano elementi di complessità" si intendono i prodotti finanziari a complessità molto elevata definiti nella Comunicazione Consob 97996 del 22.12.2014:

- 1) Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- 2) Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
- 3) Prodotti finanziari credit linked;
- 4) Strumenti derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a J) del TUF, non negoziati in trading venues;
- 5) Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa la restituzione a scadenza del capitale investito;
- 6) Strumenti derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a J) del TUF, negoziati in trading venues;
- 7) Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18/12/12 sugli ETF;
- 8) Obbligazioni perpetue;
- 9) OICR c.d. alternative (es hedge fund, fondi immobiliari, fondi di private equity)
- 10) Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa la restituzione a scadenza del capitale investito;
- 11) Prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- 12) UCITS c.d. "strutturati" e polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

Tali prodotti presentano "elementi sistematici di complessità" e fattori di rischio quali:

- la presenza di elementi opzionali;
- le condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante nella formula di determinazione del pay off;
- la limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione;
- l'illiquidità o difficoltà di liquidabilità.

Di seguito sono definite le fattispecie di rischio specifiche di alcune tipologie di strumenti finanziari

B. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1. Futures

1.1. L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2. Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2. Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio.

L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1. L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2. La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione



in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3. *Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni*

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1. Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2. Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3. Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4. *Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili e i rischi conseguenti.

4.1. I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare, o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

C. **LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN OICR SPECULATIVI (non armonizzati)**

Gli OICR speculativi sono una particolare categoria di fondi comuni di diritto italiano, istituiti con il decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 1999 e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Tali fondi si caratterizzano per una più ampia libertà della definizione dei criteri di investimento e dalla possibilità di prevedere nel proprio Regolamento di Gestione la facoltà di derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi rivolti al pubblico indistinto e, quindi, anche in beni diversi da quelli individuati dal legislatore in via generale. A fronte di questa libertà, peraltro, essi sono sottoposti all'applicazione di un particolare regime di sottoscrizione e di circolazione delle quote di partecipazione al fondo.

Nel dettaglio:

- a. l'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi speculativi non può essere inferiore a 500.000 euro;
- b. le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso;
- c. le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento;
- d. il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia;
- e. nel regolamento del fondo devono essere indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti e al rimborso delle quote.

Tale particolare regime è diretto a contenere la diffusione dei fondi speculativi tra investitori che posseggano competenze e strumenti adeguati per valutarne la complessità e rischiosità.

I rischi relativi all'investimento in fondi speculativi, che si sostanzia nella possibilità di veder diminuito anche in maniera significativa il valore del fondo stesso, derivano dai particolari stili di gestione e deroghe ai limiti prudenziali di volta in volta inseriti nel Regolamento del fondo; a titolo di esempio ai fondi speculativi è consentito operare vendite allo scoperto ovvero ricorrere ai finanziamenti ed esporsi in questo modo a perdite superiori al patrimonio investito, essi possono altresì derogare ai limiti di concentrazione ovvero in strumenti poco liquidi e quindi esporsi al rischio di incontrare notevoli difficoltà nel momento in cui si trovano nella necessità di realizzare rapidamente le proprie posizioni. Inoltre, la maggior parte dei fondi speculativi consente il rimborso delle quote da parte dell'investitore con una frequenza mensile, o anche inferiore, accompagnata da periodi di preavviso non brevi, limitando la pronta liquidabilità dell'investimento ed esponendo il sottoscrittore al rischio di non poter disporre delle proprie disponibilità investite per un lungo periodo di tempo.



Con specifico riferimento, poi, ai fondi di fondi speculativi (di seguito "Fondo di Fondi"), occorre sottolineare che essi hanno per oggetto di investimento fondi (di seguito "Fondi Target") che a loro volta presentano normalmente le seguenti situazioni e rischi:

- sono localizzati in paesi nei quali non sono soggetti ad una specifica normativa e alla vigilanza di un'Autorità di Controllo e pertanto possono avere forme tali da derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio previste dalla normativa italiana;
- possono prevedere standard di trasparenza molto limitata sulla composizione del proprio portafoglio e sulle strategie di gestione attuate, che espongono il Fondo di Fondi (o l'investitore diretto) al rischio che il gestore devii dallo stile di gestione dichiarato e al rischio di frode;
- prevedono, oltre ad una limitata periodicità di rimborso, periodi di investimento minimo (c.d. "lock up period") o impongono una penalità di uscita, allo scopo di armonizzare la propria liquidità alla natura dei suoi investimenti degli investimenti effettuati. Tale circostanza espone il Fondo di Fondi ad un rischio di disallineamento tra la liquidità del proprio portafoglio e la liquidità offerta agli investitori;
- possono essere denominati in divise diverse da quella di quotazione del fondo e pertanto, a seconda della politica di copertura operata dal Fondo di Fondi espone l'investitore al rischio derivante dal fluttuare di tali divise rispetto a quella di denominazione del fondo.

D. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN OBBLIGAZIONI STRUTTURATE

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Questi elementi di difficoltà fanno sì che la comprensione delle caratteristiche del titolo e, quindi, anche della sua convenienza, non sia un processo semplice e immediatamente percepibile dal risparmiatore. Al contrario, questi titoli comportano una oggettiva difficoltà di valutazione.

Sono, infatti, titoli obbligazionari che incorporano, all'interno di uno strumento di debito di tipo tradizionale, un contratto derivato, solitamente di tipo opzionale.

Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni.

a. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up).

La componente obbligazionaria garantisce il rimborso del capitale a scadenza (per l'intero valore nominale) più eventuali cedole periodiche, mentre la componente derivata determina la variabilità del rendimento.

La componente derivata può consistere in una opzione, in tal caso il possessore percepirà una cedola premio di importo variabile contestualmente al rimborso del capitale, oppure in uno swap, in tal caso il possessore percepirà cedole periodiche di importo variabile.

Le obbligazioni strutturate possono essere classificate in funzione:

- del tipo di attività sottostante la componente derivata: equity linked, index linked, basket linked, floater, reverse floater;
- della struttura di indicizzazione (o del tipo di strumento derivato incorporato nel titolo): plain vanilla, average, cliquet, reverse cliquet, rainbow, digital, ecc.

b. Altre, invece, presentano un rilevante strappo rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento. Appartengono a questo tipo le reverse convertible, titoli obbligazionari atipici che conferiscono al portatore il diritto di ricevere una remunerazione elevata in cambio dell'opzione riconosciuta all'emittente di rimborsare a scadenza il valore nominale oppure un quantitativo di azioni il cui valore è inferiore al capitale investito. La reverse convertible corrisponde al possessore una cedola di ammontare elevato rispetto a obbligazioni di pari durata. Il differenziale di cedola rappresenta il premio dell'opzione implicita venduta dal sottoscrittore all'emittente. La componente opzionale fa sì che alla scadenza il capitale investito venga rimborsato alla pari solo se il prezzo di un determinato titolo azionario (sottostante l'opzione) è superiore a un determinato livello (strike price). In caso contrario il rimborso avverrà mediante consegna di un prefissato numero di azioni sottostanti (oppure mediante versamento del loro controvalore) il cui valore è inferiore al valore nominale del prestito obbligazionario.

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito, come dettagliati nel presente documento alla parte "A", paragrafi da 1.1) a 1.4). Durante la vita del titolo le oscillazioni di prezzo possono essere maggiori rispetto a titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.

E. LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN PASSIVITÀ BANCARIE

I decreti legislativi numero 180 e 181 del 16 novembre 2015 hanno dato attuazione in Italia alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, o "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato europeo in tema di prevenzione e gestione delle crisi degli intermediari.

Tali norme introducono delle procedure che, possono, in determinati casi, modificare le caratteristiche di strumenti finanziari già esistenti emessi dalle banche. In particolare quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi di una banca, la Banca d'Italia può disporre la riduzione, l'azzeramento o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca in questione.

Le misure di risoluzione attuabili dalla Banca d'Italia sono:

- a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
- c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività (misura che può essere disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate)
- d) il *bail-in*.

Il *bail in* (ovvero, salvataggio interno) prevede che gli azionisti, in primis, e i creditori della banca contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa, nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del sistema bancario e finanziario. Esso consiste, dunque, nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti vantati dai creditori, seguendo la gerarchia di seguito indicata, definita nel rispetto del principio base che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all'azione di risanamento:

1. azioni e altri strumenti finanziari assimilabili al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili);
2. titoli subordinati senza garanzia;
3. crediti non garantiti (per es. obbligazioni bancarie non garantite);



4. depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e piccole-medie imprese.

Risultano, invece, sempre esclusi dal *bail in* gli strumenti di seguito elencati:

- i depositi fino a 100.000 euro.
Tali depositi sono, infatti, tutelati dai Fondi di Garanzia dei Depositi ai quali aderiscono tutte le banche operanti in Italia. La garanzia riguarda, oltre ai conti correnti, i conti deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi, ed è stabilita per ogni singolo depositante e per banca⁵.
- le obbligazioni bancarie garantite;
- i titoli depositati su un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);
- le disponibilità della clientela in custodia presso la banca (per. es. il contenuto delle cassette di sicurezza);
- i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco, enti previdenziali, ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.

F. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI

Il servizio di gestione di patrimoni individuali consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1. La rischiosità di una linea di gestione personalizzata

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a. delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b. del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

4.1. Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari e alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

4.2. La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni, ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte B del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a. indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b. comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c. comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

3.1. Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nella parte A) del presente documento.

3.2. Commissioni e altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni circa tutte le commissioni e le modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione

patrimoniale, l'investitore deve considerare che le modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

G. INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 E ART.7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088 (c.d. "SFDR") e ART.7 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/285 (c.d. "Taxonomy")

Le tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un'importanza crescente nell'ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari.

In tale contesto, viene in rilievo il programma legislativo europeo, elaborato con l'intento di operare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente.

Tale intervento legislativo ha condotto, tra gli altri, all'adozione dei seguenti Regolamenti (UE):

- Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

Nello specifico, il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio entrato in vigore lo scorso 10 marzo 2021, contiene norme sulla trasparenza per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti relativi al Servizio di Gestione di Portafogli e Consulenza e nei processi di governance, nonché obblighi di trasparenza sugli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

Informativa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2088/19

In relazione agli obblighi di trasparenza informativa di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, Ersel ha integrato la gestione dei "rischi di sostenibilità" nell'ambito del proprio processo decisionale di investimento relativo al Servizio di Gestione di Portafogli e Consulenza.

Per "rischio di sostenibilità" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

L'integrazione dei fattori di sostenibilità avviene adottando strategie finalizzate ad escludere dall'universo investibile gli emittenti / strumenti finanziari ad elevato rischio di sostenibilità. In particolare per il Servizio di Gestione di Portafogli e Consulenza la Società si attiene a specifiche procedure, formalizzate in apposito documento contenente la metodologia e i connessi limiti quantitativi per i fini di cui sopra.

Fermo restando l'integrazione dei "rischi di sostenibilità" nell'ambito del proprio processo decisionale di investimento relativo al Servizio di Gestione di Portafogli e Consulenza, in ottemperanza all'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento e del Consiglio Europeo, si dichiara che le linee di Gestione di Portafogli e Consulenza ad oggi non promuovono o perseguono obiettivi ambientali definiti dal Regolamento UE 2020/852 "Taxonomy", e pertanto, si comunica che gli investimenti sottostanti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Informativa ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2088/19

In ottemperanza all'art. 7 comma 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. "SFDR") relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari si informa inoltre che la Società ha deciso di non considerare i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento relativo al Servizio di Gestione di Portafogli e Consulenza sui fattori di sostenibilità ESG.

Si comunica che sebbene, in linea generale, nelle proprie decisioni di investimento relativo al Servizio di Gestione di Portafogli e Consulenza, si tengano in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (i.e. le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale e il rispetto dei diritti umani), la stessa allo stato attuale non è in grado di fornire l'informativa di cui sopra. Ciò in ragione della circostanza che, al momento, non è stato possibile individuare e misurare in modo oggettivo i principali effetti negativi di dette decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, non essendo stati ancora definiti indicatori e metriche puntuali mediante i quali verificarne il grado di probabilità della manifestazione nonché l'intensità e l'eventuale carattere irrimediabile.

La Società mantiene un approccio proattivo nella definizione degli indicatori e metriche con cui determinare i sopra menzionati impatti negativi, monitorando anche l'evoluzione delle disposizioni normative di riferimento. Sarà cura della Società fornire tempestivamente aggiornamenti su tale aspetto.

Informazioni sul sistema di garanzia

Redatto ai sensi del D. Lgs 15 febbraio 2016, n. 30.

INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI

I Suoi depositi presso Ersel Banca Privata S.p.A. sono protetti da	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i></p> <p>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge</p>
Limite di protezione	<p>100.000 euro per depositante e per banca.</p> <p>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali¹.</p>
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca	<p>Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</p> <p>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca².</p>
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<p>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</p> <p>Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma</p> <p>infofitd@fitd.it</p>
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

¹ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

² La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Informazioni sui Costi e oneri dei servizi offerti dalla Banca

Nell'ambito delle proprie politiche commerciali la Banca definisce commissioni, oneri e spese da applicare alla prestazione dei servizi di investimento.

Tali politiche tengono in considerazione molteplici fattori sia relativi alla tipologia di servizio offerto sia ai mercati di riferimento.

Le commissioni per la prestazione dei servizi di investimento sono indicate nell'Allegato 11 al Contratto Unico; in quest'ultimo sono altresì indicate le modalità per il pagamento di competenze, commissioni, oneri o spese.

Le informazioni sui costi applicati ai singoli prodotti sono contenute i) nei rispettivi Prospetti Informativi contenenti anche le indicazioni relative alle modalità di pagamento di competenze, commissioni oneri e spese; ii) nel precitato Allegato 11 al Contratto Unico; iii) all'interno della Scheda Prodotto laddove prevista, all'interno dei KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivi del risparmio armonizzati e all'interno dei KID per i prodotti d'investimento e d'investimento assicurativo pre-assemblati commercializzati a clientela "al dettaglio", denominati PRIIPs (ad es. obbligazioni strutturate, certificates, derivati, polizze unit e index linked). In aggiunta, la Banca consegna al Cliente, prima della conclusione di ciascuna operazione in strumenti finanziari, l'indicazione puntuale in forma aggregata di tutti i costi applicati a tale operazione, siano essi afferenti al servizio d'investimento erogato che al prodotto oggetto d'investimento. Tali informazioni includono anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca. Tutti i costi ed oneri applicati, rappresentati in forma aggregata e su richiesta del cliente in forma analitica, espressi in formato numerico e percentuale, sono inoltre inclusi in un rendiconto che la Banca invierà annualmente.

Le condizioni economiche relative ai servizi bancari sono riportate nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso la Banca e presso le relative Filiali, nonché nell'Allegato 10 al Contratto Unico.

La prestazione dei servizi offerti dalla Banca può comportare anche l'applicazione di imposte per le quali la Banca può agire in qualità di Sostituto di Imposta. Nel caso in cui la Banca non agisca in qualità di sostituto d'imposta sarà cura del Cliente adempiere agli obblighi di legge.

Il controvalore delle operazioni disposte dalla Clientela, ovvero dalla Banca per quanto riguarda la prestazione del servizio di Gestione dei Portafogli, le relative commissioni, nonché le relative imposte, in base al regime fiscale del Cliente, saranno addebitate sul conto del Cliente.